

49. Le sentenze e decisioni giudiziarie che coinvolgono minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio comprensibile ai minori, in particolare le decisioni in cui le loro opinioni e pareri non sono stati seguiti.

4. Evitare i ritardi ingiustificati

50. In tutti i procedimenti che vedono coinvolti minori, si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza al fine di fornire una risposta rapida e proteggere l'interesse superiore del minore, rispettando al tempo stesso il principio della supremazia del diritto.

51. Nelle cause in materia di diritto di famiglia (per esempio relative alla filiazione, all'affidamento, alla sottrazione da parte di un genitore) i tribunali dovrebbero dimostrare un'eccezionale diligenza per evitare ogni rischio di conseguenza dannosa sui rapporti familiari.

52. Se del caso, le autorità giudiziarie dovrebbero valutare la possibilità di adottare delle decisioni provvisorie o delle sentenze preliminari da monitorare per un certo periodo di tempo in vista di un loro successivo riesame.

53. In conformità alla legge, le autorità giudiziarie dovrebbero avere la possibilità di adottare delle decisioni che siano immediatamente eseguibili quando ciò possa essere nell'interesse superiore del minore.

5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore

54. In tutti i procedimenti, i minori dovrebbero essere trattati con rispetto per la loro età, i loro specifici bisogni, la loro maturità e il loro livello di comprensione, nonché tenendo presenti le eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero avere. Le cause che vedono coinvolti minori dovrebbero essere trattate in ambienti che non mettano soggezione e rispettosi della sensibilità del minore.

55. Prima dell'inizio del procedimento, i minori dovrebbero essere fatti familiarizzare con la disposizione del tribunale o di altre strutture e con i ruoli e l'identità del personale che vi è interessato.

56. Dovrebbe essere utilizzato un linguaggio adeguato all'età ed al livello di comprensione del minore.

57. Quando si procede all'ascolto o all'audizione di minori nel quadro di procedimenti giudiziari o stragiudiziali e durante altre attività, i giudici e gli altri professionisti dovrebbero interagire con rispetto e sensibilità.

58. Ai minori dovrebbe essere permesso di essere accompagnati dai loro genitori o, se del caso, da un adulto scelto da loro, salvo che non sia stata assunta una decisione motivata in senso contrario nei confronti di questi.

59. Dovrebbero essere utilizzati e considerati prove ammissibili i metodi di audizione quali le registrazioni audio o video, o le audizioni pre-dibattimentali a porte chiuse.

60. I minori dovrebbero essere protetti, per quanto possibile, rispetto ad immagini o informazioni che potrebbero nuocere al loro benessere. Il giudice, quando decide di divulgare immagini o informazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, dovrebbe chiedere la consulenza di altri professionisti quali degli psicologi o operatori sociali.

61. Le sedute del tribunale in cui sono coinvolti dei minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi ed alla loro capacità di attenzione: dovrebbero essere previste delle pause regolari e le udienze non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di agevolare la partecipazione dei minori con la loro piena capacità cognitiva e di sostenere la loro stabilità emotiva, dovrebbero essere ridotte al minimo le interruzioni e le distrazioni durante le sedute.

62. Per quanto opportuno e possibile, le sale per le audizioni e di attesa dovrebbero essere preparate

Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, dicembre 2010, effettuata da Nicoletta Marini (funzionario linguistico)

Originale inglese da:

[https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec\(2010\)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

per creare un ambiente a misura di minore.

63. Per quanto possibile, dovrebbero essere istituiti dei tribunali specializzati (o camere), delle procedure e delle istituzioni per i minori che sono in conflitto con la legge. Ciò potrebbe comprendere l'istituzione di unità specializzate in seno alla polizia, al sistema giudiziario, al sistema dei tribunali e della procura.

6. Prova / dichiarazioni dei minori

64. L'audizione dei minori e la ricezione di dichiarazioni dagli stessi dovrebbe essere svolta, per quanto possibile, da professionisti debitamente formati. Si dovrebbe fare ogni sforzo per consentire ai minori di testimoniare negli ambienti più favorevoli possibili e nelle condizioni più favorevoli, tenendo conto della loro età, grado di maturità e livello di comprensione, nonché delle eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero avere.

65. Dovrebbero essere incoraggiate le dichiarazioni audiovisive dei minori che sono vittime o testimoni, pur rispettando il diritto delle altre parti di contestare il contenuto di tali dichiarazioni.

66. Quando sono necessarie più di una audizione, queste dovrebbero essere preferibilmente condotte dalla stessa persona, al fine di assicurare una coerenza di approccio nell'interesse superiore del minore.

67. Il numero di audizioni dovrebbe essere il minimo possibile e la loro durata dovrebbe essere adatta all'età e alla capacità di attenzione del minore.

68. Il contatto diretto, il confronto o l'interazione tra un minore vittima o testimone ed i presunti autori del reato dovrebbero essere, per quanto possibile, evitati, salvo che non siano su richiesta del minore.

69. I minori dovrebbero avere la possibilità di testimoniare nelle cause penali senza la presenza del presunto autore del reato.

70. L'esistenza di regole meno rigide in materia di testimonianza, quali la dispensa dal giuramento o altre dichiarazioni simili, o di altre misure procedurali a misura di minore, non dovrebbe diminuire per sé il valore dato alla testimonianza o alla prova del minore.

71. Dovrebbero essere elaborati ed applicati dei protocolli di audizione che tengano in conto le diverse fasi di sviluppo di un minore al fine di sostenere la validità della testimonianza dei minori. Dovrebbero evitare le domande suggestive e di conseguenza migliorare l'affidabilità.

72. Tenendo presente l'interesse superiore ed il benessere del minore, dovrebbe essere possibile per un giudice consentire al minore di non testimoniare.

73. Le dichiarazioni e la testimonianza del minore non dovrebbero mai essere presunte non valide o non affidabili unicamente in ragione della sua età.

74. Dovrebbe essere esaminata la possibilità di ricevere le dichiarazioni dei minori vittime e testimoni in strutture specificamente intese a misura di minore ed in un ambiente a misura di minore.

E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario

75. L'avvocato del minore, il suo tutore *ad litem* o rappresentante legale dovrebbe comunicare e spiegare a questi la sentenza o decisione adottata in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione e fornirgli le informazioni necessarie in merito alle eventuali misure che potrebbero essere prese, quali l'appello o i meccanismi indipendenti di ricorso.

76. Le autorità nazionali dovrebbero adottare senza ritardo ogni misura necessaria per agevolare l'esecuzione delle decisioni/sentenze giudiziarie che vedono coinvolti o che riguardano minori.

Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, dicembre 2010, effettuata da Nicoletta Marini (funzionario linguistico)

Originale inglese da:

[https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec\(2010\)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=C M&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=C M&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

77. Quando non è stata eseguita una decisione, i minori dovrebbero essere informati - possibilmente attraverso il loro avvocato, tutore *ad litem* o rappresentante legale - dei mezzi di ricorso disponibili attraverso meccanismi stragiudiziali oppure di accesso alla giustizia.

78. Nelle cause in materia di famiglia in cui sono coinvolti minori, l'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere l'ultima risorsa.

79. Dopo l'emissione di sentenze in procedimenti molto conflittuali, ai minori ed alle loro famiglie dovrebbero essere offerti guida e sostegno, idealmente a titolo gratuito, da parte di servizi specializzati.

80. Alle vittime di incuria, violenza, abuso o altri reati dovrebbero essere forniti, idealmente a titolo gratuito, cure mediche particolari e specifici programmi o misure di intervento terapeutico e sociale; i minori e le persone che se ne occupano dovrebbero essere prontamente ed adeguatamente informati della disponibilità di tali servizi.

81. L'avvocato, il tutore o rappresentante legale del minore dovrebbe avere il mandato di adottare ogni misura necessaria per poter richiedere il risarcimento del danno durante o dopo il procedimento in cui il minore era la parte lesa. Se del caso, le spese potrebbero essere coperte dallo Stato e recuperate dall'autore del reato.

82. Le misure e le sanzioni per i minori in conflitto con la legge dovrebbero costituire sempre delle risposte costruttive e personalizzate agli atti commessi, tenendo conto del principio della proporzionalità, dell'età del minore, del suo benessere e sviluppo fisico e mentale e delle circostanze di specie. Dovrebbero essere garantiti il diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla riabilitazione ed al reinserimento.

83. Al fine di promuovere il reinserimento nella società e in conformità con la legislazione nazionale, i precedenti penali dei minori non dovrebbero essere divulgabili al di fuori del sistema giudiziario quando essi diventano maggiorenni. Eccezioni alla divulgazione di tali informazioni possono essere consentite nel caso di reati gravi, tra le altre cose per motivi di sicurezza pubblica o quando si tratta di un lavoro con minori.

V. La promozione di altre azioni a misura di minore

Gli Stati membri sono incoraggiati a :

- a. promuovere la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura di minore, comprese le tecniche di audizione a misura di minore e la diffusione di informazioni e la formazione rispetto a tali tecniche;
- b. scambiare pratiche e promuovere la cooperazione a livello internazionale nel campo della giustizia a misura di minore;
- c. promuovere la pubblicazione e la diffusione più ampia possibile delle versioni adattate ai minori degli strumenti giuridici in materia;
- d. istituire, o mantenere e rafforzare ove necessario, degli uffici informazioni sui diritti dei minori, possibilmente collegati alle associazioni forensi, ai servizi di assistenza sociale, agli ombudsmen (per l'infanzia), alle organizzazioni non governative (ONG) ecc;
- e. agevolare l'accesso dei minori ai tribunali e ai meccanismi di ricorso, nonché riconoscere e agevolare ulteriormente il ruolo delle ONG e di altri organi o istituzioni indipendenti quali l'ombudsmen per l'infanzia per favorire l'effettivo accesso dei minori ai tribunali e a meccanismi di ricorso indipendenti, sia a livello nazionale che internazionale;
- f. valutare l'istituzione di un sistema di giudici ed avvocati specializzati per i minori e

Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, dicembre 2010, effettuata da Nicoletta Marini (funzionario linguistico)

Originale inglese da:

[https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec\(2010\)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=C M&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=C M&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure sia legali che sociali a favore dei minori e delle loro famiglie;

g. sviluppare ed agevolare l'utilizzo da parte dei minori e delle altre persone che agiscono per loro conto dei meccanismi universali ed europei di tutela dei diritti umani e dei diritti dei minori per l'esercizio della giustizia e la protezione dei diritti quando non esistono o sono stati esauriti i mezzi di ricorso interni;

h. rendere i diritti umani, compresi i diritti dei minori, una componente obbligatoria nei programmi scolastici e per i professionisti che operano con minori;

i. sviluppare e sostenere sistemi mirati a sensibilizzare i genitori sui diritti dei minori;

j. istituire dei centri a misura di minore, multi-organismo e interdisciplinari per i minori vittime e testimoni in cui i minori potrebbero essere sentiti ed esaminati a livello medico a fini medico-legale, valutati in modo globale e ricevere tutti i relativi servizi terapeutici da parte di professionisti qualificati;

k. istituire dei servizi specializzati ed accessibili di sostegno ed informazione; come una consulenza on-line, delle linee telefoniche di assistenza e servizi di comunità a livello locale;

l. assicurare che tutti i professionisti interessati che operano in contatto con minori nel sistema giudiziario ricevano un sostegno ed una formazione adeguata, nonché una guida pratica al fine di garantire ed attuare adeguatamente i diritti dei minori, in particolare nel valutare l'interesse superiore del minore in tutti i tipi di procedimento che li vedono coinvolti o che li riguardano.

VI. Monitoraggio e valutazione

Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a:

a. effettuare una ricognizione delle loro normative, politiche e pratiche interne per assicurare le riforme necessarie per attuare le presenti linee guida;

b. ratificare rapidamente, se ancora non lo hanno fatto, le Convenzioni in materia del Consiglio d'Europa che riguardano i diritti dei minori;

c. riesaminare periodicamente e valutare i propri metodi di lavoro nel quadro della giustizia a misura di minore;

d. conservare o istituire un quadro di riferimento, compresi se del caso uno o più meccanismi indipendenti per promuovere e monitorare l'attuazione delle presenti linee guida, in conformità con i loro sistemi giudiziari ed amministrativi;

e. assicurare che la società civile, in particolare organizzazioni, istituzioni ed organi che operano per promuovere e proteggere i diritti del minore, partecipino pienamente al processo di monitoraggio.